

battente l'energia dell'acciaio, *Onofrio Petraroli* cede a poco a poco, si va allontanando dal giornale; finchè il 30 agosto definitivamente lo abbandona.

Ed io son lieto di rendere all'amico Petraroli questa testimonianza — chè io ho provate le sue condizioni d'animo. E, come la Didone antica non ignara del dolce mal d'amore diceva di saper soccorrere i miseri, così io posso dirgli che intesi ed intendo il suo abbandono del giornale, dacchè io altre lotte ho pure per poco abbandonate quando le fiamme di un nuovo affetto, circondarono la mia giovane esistenza, lotte reclamate da una Dea anche più gelosa, che tutta l'anima ci conquide nella ricerca spasmodica del vero — la scienza.

Onofrio Petraroli adunque, quando la nuova fiamma del Dio ignoto lo conquide, comincia ad allontanarsi dal suo giornale, finchè — come vedremo ora con le prove, il 30 agosto si decide a lasciarlo definitivamente.

Ma dice la parte civile: c'è nel numero appunto del 30 agosto una dichiarazione firmata proprio da Petraroli, che invece manifesta l'intenzione di continuare e conchiude con le parole molto significative *ad multos annos*.

Ma, o signori, è forse difficile immaginare, è forse contrario all'esperienza di ogni giorno il pensare che *Onofrio Petraroli*, malgrado l'intenzione di ritirarsi dal giornale, potesse il 30 agosto pubblicare questa dichiarazione, forse impostagli dagli amici che si lamentavano della voce corsa che il *Rinnovamento* non si sarebbe più pubblicato? Quella dichiarazione rappresenta ancora la lotta che si combatteva nell'animo suo fra l'amore al giornale, da lui fondato e sostenuto, e le pressioni dei parenti e della sposa; l'anima sua era ancora indecisa, bisognava ancora a quella creatura intellettuale mantenere la forza e l'energia dell'aspettativa nella pubblica opinione.

Ma quanti esempi non ha la vita quotidiana *del sì e del no che nel capo ci tenziona*, e del nostro pensiero *che spesso disvuol ciò che volle, e cangia proposta?*

E tale doveva essere la condizione d'animo del Petraroli quando al 30 agosto scriveva quella dichiarazione e si accingeva al viaggio di nozze per le principali città d'Italia, fra le quali la dolce regale matrona delle lagune ispirava a lui quel sonetto d'amore, che l'avvocato Rubichi presentava sfaccettato dinanzi alla vostra fantasia dal raggio brillante del suo ingegno umoristico, ma che a voi si mostra come indizio della preoccupazione da cui era in quei giorni interamente invasa l'anima di *Onofrio Petraroli*, il quale navigava per ben altri

lidi della psicologia umana che non fossero quelli della censura al deputato Trinchera e delle lotte di Ostuni.

È vero che il rivenditore B. Quaranta va a provvedersi di alcune copie del n. 35 in casa di Petraroli; ma questo può dimostrare che la tipografia avesse ancora delle relazioni amministrative col Petraroli, non già che questi fosse ancora direttore del *Rinnovamento* quando il n. 35 si pubblicava.

Il teste Rosapane, delegato, venne a dirci: Petraroli ci dichiarava di avere il diritto di esercitare la pubblica censura.

Ma è naturale che Petraroli non poteva dare una risposta diversa. Quando un ufficiale di polizia crede entri nelle sue attribuzioni l'andar da un giovine come l'avv. *Onofrio Petraroli* a dirgli: badate, gli articoli del *Rinnovamento* dovete smorzarli — è naturale che un uomo dall'anima energica e nobile debba rispondere a quella maniera.

Che cosa avrebbero detto i nostri avversarii, se Petraroli avesse risposto al delegato: io non c'entro più nella direzione del giornale? — non avrebbero avuto parole di fuoco contro questo giovine che al solo primo accenno di un rimbrotto fattogli da un rappresentante della polizia si fosse ritirato con l'apparenza della paura?

Così tutti gli indizii si sgretolano dinanzi alla considerazione serena di chi voglia giudicare l'opera del Petraroli quale realmente risulta dalle prove del processo.

Certo nessuna dichiarazione di ritirarsi fu stampata. Appunto perchè *Onofrio Petraroli* era stato l'anima iniziatrice del *Rinnovamento*, se egli avesse pubblicamente annunciato il suo ritiro dal giornale, inevitabile sarebbe stato il contraccolpo nell'opinione pubblica, tutti avrebbero detto: il *Rinnovamento* è finito. Ma Petraroli era uscito dalla direzione, tant'è vero che nel n. 35 il *cappello* nel quale si annunzia l'articolo di Barnaba porta per firma *la Direzione*, mentre prima *Onofrio Petraroli* aveva sempre firmato col suo nome e cognome, perchè egli è un gentiluomo che non si nasconde. Se in quella dichiarazione la sua firma non c'è, vuol dire che non è opera sua.

Ma bisogna essere ingenui per non capire certe piccole malizie del giornalismo. *Antonio Barnaba* scrive un articolo dando sfogo alla sua idea fissa del Reclusorio in Ostuni, offre egli questo suo articolo ai redattori del *Rinnovamento*. Allora la redazione del giornale, per rinnovare gli entusiasmi e acuire la pubblica opinione, usa uno di quei piccoli stratagemmi soliti nella vita giornalistica e annunzia come un grande avvenimento: — abbiamo ottenuto un redattore straordinario nella persona di *Antonio Barnaba*. Così come

alla scadenza dell'abbonamento i grandi giornali dicono: — abbiamo ottenuto pel prossimo anno la collaborazione dei più celebri scrittori del nostro paese.

Non si può da ciò trarre argomento di prova giudiziaria, che possa avere conseguenze legali e morali per la condanna di un uomo.

Ma si dice: nel n. 36, parlandosi della querela sporta dall'onorevole Trinchera, si accennava al nostro direttore.

La parola *nostro* veramente nel n. 36 non esiste. Vi si legge semplicemente il *Direttore*, il che è cosa ben diversa; nè Onofrio Petraroli vi è affatto nominato. È evidente che quel trafiletto di cronaca non fa che ripetere i termini della querela, narra cioè che la prima querela di Trinchera si era estesa al dottor Barnaba, al Direttore e al gerente: narrazione pura e semplice che non contiene alcuna confessione da parte della redazione del giornale. Tant'è ciò vero che nella sua seconda querela Francesco Trinchera non solo non incolpa alcun autore degli articoli anonimi, ma neppure fa cenno di Onofrio Petraroli come direttore.

Oh! se voi avevate la convinzione che il Petraroli, mentre in pubblico dichiarava non aver più relazione col *Rinnovamento*, continuava fra le quinte ad esserne il direttore, perchè mai non lo implicaste nella seconda querela? perchè vi siete limitato a pigliarvela con la povera testa di legno del gerente responsabile e con la povera mano incosciente dello stampatore e del tipografo?

Del resto *Onofrio Petraroli* ha così luminosamente dimostrata la verità delle sue affermazioni, che rispondono alla nobiltà dell'animo suo, ha dimostrata tale energia durante i parecchi mesi in cui tenne la direzione del *Rinnovamento* che il Tribunale non potrebbe che forzar la verità delle cose ritenendo tutti i testimoni menzogneri a favore di Onofrio Petraroli.

E ci sono ancora altre circostanze di fatto degne di nota.

Il dottor Semerano doveva fare una pubblicazione polemica. « Mi rivolsi — egli dice — a Onofrio Petraroli, il quale mi mandò da altri amici che si occupavano del giornale ». Era dunque una specie di direzione collettiva, quale si verifica di solito nei giornali settimanali. E del *Rinnovamento* di Ostuni si occupava Oronzo Quaranta, si occupavano i collaboratori straordinari, perfino il correttore delle bozze pensava a menarne innanzi la pubblicazione.

Il dottor Semerano oltracciò ha deposto su d'un'altra circostanza, cioè che gli amici si dolevano che Petraroli si fosse allontanato dal giornale, preoccupato degli affetti famigliari e distratto dall'influenza de' parenti.

Il teste Tanzarella venne qui, ed un'altra circostanza precisa affermò; egli ci parlò delle pressioni che esercitava su Onofrio Petraroli lo zio Anglani per fargli abbandonare la direzione del *Rinnovamento*. Il dottor Petraroli stesso lo assicurò che suo fratello Onofrio dopo il matrimonio non si era più occupato del giornale.

L'ufficiale postale di Ostuni disse a Tanzarella che i numeri 35 e 36 del *Rinnovamento* non erano stati spediti dal Petraroli.

Pietro Chirulli volendo far pubblicare il verbale di una seduta del Consiglio comunale di Ceglie si rivolse a Petraroli, ma questi lo mandò alla tipografia.

Anche alla tipografia fu da Petraroli mandato il professore Calamo quando voleva fare inserire un avviso di pubblicità pel Liceo. E Petraroli gli aggiunse ch'egli del giornale più non si occupava.

Anche Fausto Giovine, vice-pretore di Ostuni e persona la cui veridicità non può esser messa in dubbio, dichiarò che fin dal maggio Onofrio Petraroli gli aveva detto non volersi più occupare del giornale e che ne avrebbe abbandonata la direzione.

C'è di più, *Antonio Barnaba* fece leggere a Fausto Giovine il suo articolo *Scuotiamoci* per sapere se nulla contenesse d'incriminabile. Giovine gli dette il suo parere di giurista dicendogli: — puoi pubblicarlo — gli suggerì peraltro di farlo leggere anche a Petraroli. E Barnaba rispose: a Petraroli non posso rivolgermi, perchè egli oramai non vuol più occuparsi del giornale.

Oronzo Quaranta, redattore del *Rinnovamento*, il quale non cessa per l'interesse morale al giornale di essere un gentiluomo ed un testimone credibile, esclude la direzione del Petraroli nell'ultimo mese e specialmente dopo il 30 agosto.

Il certificato del sindaco Sansone dichiara e afferma le stesse cose.

Anche l'imputato Narracci, che nel suo contegno si mostra poco favorevole al Petraroli, nell'interrogatorio ha stabilito delle circostanze decisive.

Giuseppe Narracci è la prova vivente della degenerazione nell'istituto del gerente responsabile che la nostra legge sulla stampa copiava dalla Francia, e che nel suo inizio non era cattivo, perchè il gerente responsabile nel concetto di coloro che ne istituirono la forma giuridica, doveva essere come il paladino della redazione del giornale per garantire ad ogni redattore la libertà delle proprie opinioni. Oggi il tipo del gerente è tutt'altro; sicchè l'arte comica ne ha fatto le più umoristiche dipinture, rallegrando tutti i pubblici d'Italia ed infiltrando nella pubblica coscienza la convinzione dell'assurdità di questo giuridico istituto.

Narracci ha detto: io invece di firmare i giornali quando erano

già stampati, siccome avevo una cambiale con Petraroli, fui costretto a firmarli in bianco. Era quasi una violenza alla sua libertà che qui veniva a denunciare. Ho dovuto firmare in bianco! — egli esclamò, quasi che per lui, povero paria della turba anonima popolare, non fosse la stessa cosa firmare il giornale quando già il nero era sul bianco, ovvero quando il niveo candore del foglio attendeva ancora il soffio ardente delle polemiche amministrative o politiche.

Certo i nemici del *Rinnovamento* devono aver detto al Narracci: tu andrai in carcere, perciò fatti garantire da Petraroli. E Narracci va a manifestare i suoi timori a Petraroli, il quale sottoscrive una dichiarazione in cui dice: di qualunque compromissione possa venirti risponderò io.

Quest'atto anzitutto dimostra che egli, Petraroli, non voleva sacrificare quella povera testa di legno.

E che cosa vi narrò poi il Narracci? Il 30 agosto sono andato da Petraroli, ho reclamate le copie firmate in bianco e abbiamo lacerato insieme l'obbligo che aveva egli sottoscritto di risarcirmi le conseguenze derivanti dalla gerenza.

Quale prova più evidente di questa, che viene da chi oggi non è amico del Petraroli? quale prova migliore come costui al 30 agosto, alla vigilia del suo viaggio di nozze, dava l'addio alla direzione del giornale?

Arrivare, dopo prove così convincenti, ad affermare la responsabilità del Petraroli sarebbe tal volo di fantasia giuridica che alla vostra coscienza senza dubbio ripugna. Tanto più quando avete quest'altra riprova — che tutto l'episodio del Reclusorio si è svolto precisamente nel mese di settembre e nei primi di ottobre, quando cioè *Onofrio Petraroli* indubbiamente era lontano da Ostuni.

Venire a dire che dell'articolo pel *Penitenziario* deve avere avuta una partecipazione il Petraroli, venire a dire che egli non solo come direttore, ma anche per partecipazione sciente dev'essere implicato nella responsabilità di quest'articolo, che narra cose cui Petraroli evidentemente fu estraneo e materialmente lontano, sarebbe far onta al più elementare buon senso del Tribunale.

La conclusione del Pubblico Ministero a questo riguardo s'impone come manifestazione sincera, schietta di verità e di giustizia, e voi dovete assolvere *Onofrio Petraroli*.

Ma non basta. Supponiamo per poco che *Onofrio Petraroli* sia il direttore di quel numero del *Rinnovamento* ove sono i primi due articoli incriminati; potrebbe essere perciò solo ritenuto giuridicamente responsabile?

No, assolutamente no.

Non intendo qui trattare la quistione giuridica. Le quistioni giuridiche quando sono in Tribunale mi producono una sensazione curiosa. Mentre dalla cattedra universitaria mi piace svolgere ed illustrare le quistioni giuridiche e confortarle di più o meno facile erudizione, quando mi trovo dinanzi ai giudici togati mi sento disarmato; dimentico allora di essere un cultore di dritto, e le quistioni di diritto le accenno appena di volo senza le facili farragginose citazioni accademiche, perchè voi tali quistioni le conoscete non al pari ma meglio ancora di me, perchè vivificate dall'attrito della vita quotidiana per cui le formule astratte, che noi solitari studiosi immaginiamo nel raccoglimento delle biblioteche, voi le fecondate con l'alito della realtà umana che vi palpita dinanzi.

La figura del direttore del giornale — voi lo sapete — non è contemplata nella legge sulla stampa, quindi la giurisprudenza è concorde nel dire che si può ammettere tutt'al più nel direttore come tale la responsabilità civile, non mai la penale.

La partecipazione del direttore adunque non si presume, ma dev'essere provata, e nella causa presente voi non potete trovare prova alcuna della sua partecipazione all'articolo *pel Penitenziario* non solo per le circostanze testè accennate, ma per tutto l'insieme che rimane provato; cioè che *Petraroli* non poteva aver avuta alcuna ingerenza, perchè lontano, in quell'episodio caratteristico ch'è la *via crucis* di Antonio Barnaba.

E la responsabilità di *Onofrio Petraroli*, come direttore, resiste ancora vittoriosa alle due ultime affermazioni di fatto e diritto, che gli avvocati della parte civile hanno posto come ultimò sostegno dinanzi a voi.

Diceva l'avvocato Rubichi: un giornale quotidiano non viene letto per intero dal direttore, perchè questi, pur sapendone la responsabilità, non ne ha il tempo; in un giornale settimanale invece la cosa è ben diversa; il tempo c'è e il direttore tutto vede, corregge, per fino le bozze di stampa. La teorica dell'avv. Rubichi è infatti verosimile e umana, ma nelle circostanze ordinarie, non nella circostanza speciale di *Onofrio Petraroli*, il quale pel matrimonio recente non spiegava più pel giornale quell'interesse che certo deve avere spiegato nei primi numeri.

Ma dove l'abile fantasia giuridica degli avversari ha raggiunto il culmine è nella teorica dell'on. Bonacci a proposito della responsabilità del direttore. Egli si voleva ribellare alla giurisprudenza costante e diceva: posso escludere la responsabilità penale del direttore per i giornali di gran formato, come il *Times*, i *Débats*,

la *Tribuna* e simili, perchè effettivamente il direttore non ha il tempo di legger tutto quello che vi si stampa, lasciando ad ogni redattore la propria rubrica; in questo caso è naturale che non si possa far sorgere la responsabilità del direttore, se non si provi la sua partecipazione all'articolo incriminato; ma per un giornale di piccolo formato e per giunta settimanale, questa teoria giuridica — diceva l'on. Bonacci — non è applicabile.

Francamente a me pare che il far quistione di metro e di formato nell'applicabilità di un principio di dritto, se può rappresentare una pronta abilità defensionale, non è cosa che possa resistere all'esame più superficiale della critica giudiziaria. Grande o piccolo il giornale, la responsabilità penale del direttore o discende dalla parola della legge, o altrimenti non può essere creata per presunzione del giudice. Se avete le prove della partecipazione, datele pure; ma finora neppur l'ombra ci avete mostrata; vana dunque la teoria vostra che fa dipendere la responsabilità penale del direttore unicamente dal formato del giornale; sicchè il superbo direttore di un grande giornale dovrebbe essere irresponsabile, e responsabile invece il modesto direttore di un piccolo giornale!

Voi, on. Bonacci, sembrate così trasportare sul campo giudiziario quella curiosa teoria politica per cui un Presidente del Consiglio dei Ministri, interrogato da un deputato di parte conservatrice, perchè avesse permesso ad una bandiera rossa di girar liberamente per le vie di una città d'Italia anzichè manifestar francamente il proprio pensiero, credette presentare un'abile giustificazione col dire — e sottovoce, ed io ero presente a quella risposta del vecchio abile volpone dalla barba bianca: — « è vero, abbiamo permesso che si portasse quella bandiera rossa, ma era così piccola! » (*Ilarità vivissima*).

Ed ora un'ultima parola a proposito del tipografo e del gerente.

In quanto al gerente mi rimetto all'abile e dotta arringa dell'avvocato Tamburini.

Consòlati, povero Narracci! Questa volta la Corte di Cassazione (19 gennaio e 1° marzo 1894) ha già deciso in tuo favore. I decreti di amnistia in questi ultimi tempi per cedere al verdetto della pubblica coscienza divennero tanto frequenti da ispirare alla giurisprudenza la sola interpretazione logica che si possa fare nella quistione.

Qui ancora una volta giova osservare che l'articolo 47 dell'editto sulla stampa (48, pel decreto del 1860 vigente in queste provincie) non è invocato nell'atto di citazione, e quindi *Valentini*

sarebbe implicato come complice comune del tipografo *Tamborrino* per i tre articoli del numero 2, pei quali non ho spesa nemmeno una parola, sembrandomi incontrovertibile la tesi del Pubblico Ministero che da tutti i tre articoli querelati esclude l'esistenza della diffamazione.

Non solo l'art. 47 non è indicato nell'atto di citazione, ma io dico che la responsabilità legale del gerente è appunto una creazione eccezionale della legge sulla stampa, e l'ultima amnistia, la quale accorda il condono dell'azione penale per i reati previsti dalla legge sulla stampa, non può avere applicazione più precisa che nella responsabilità del gerente esclusivamente prevista dalla legge sulla stampa.

So che c'è una sentenza posteriore di Cassazione, la quale, fermandosi alla prima stazione, sostiene che l'art. 47 dell'editto sulla stampa non sia stato abrogato dalla legge 4 novembre 1888, che pure abrogava quelli relativi ai reati d'ingiuria e di diffamazione per sottometerli all'impero del Codice penale comune. Ma quante volte non assistiamo noi allo spettacolo che l'abrogazione di una legge anteriore con una legge posteriore debba completarsi nell'applicazione della giurisprudenza, quantunque il legislatore non abbia espressamente richiamato l'articolo da abrogarsi?

Nè il legislatore potea dichiarare abrogato l'articolo 47, perchè questo nella sua parte principale nulla ha perduto del suo vigore; per tutto quello che si riferisce ai giornali la legge del 1888 non ha distrutta l'efficacia di quell'articolo; solo quella minima parte che si riferisce ai reati di diffamazione e d'ingiuria, divenuti reati comuni per la legge del 1888, è implicitamente abrogata, perchè la responsabilità è preveduta dalla legge sulla stampa che dovrebbe dare a voi la facoltà di punire il gerente, quando manca ogni prova della sua partecipazione cosciente all'esecuzione di un reato comune!

Bisogna dare un'interpretazione ragionevole all'art. 47, soprattutto di fronte alle condizioni di fatto della vita presente, per cui, essendo l'istituzione del gerente tralignata, bisogna sfuggire l'assurdo di applicare una legge — la quale per colmo d'ironia porta la pena della multa — ad un uomo che dà la sua firma inconsciente appunto perchè non ha quattrini e non vuole morire di fame.

Vediamo ora la responsabilità del tipografo.

La responsabilità penale scomparve nell'udienza, in cui fu da da noi rilevata la insostenibilità della citazione del tipografo come

responsabile penalmente. Ma neanche la responsabilità civile del tipografo è ormai più sostenibile, per poco che l'art. 5 dell'editto sulla stampa voglia serenamente e sinceramente interpretarsi. Anche per questo io fui testimone della giurisprudenza più severa. Fu in seguito alla causa *Mondovì* di Mantova che cominciò a stabilirsi la responsabilità del tipografo; ma in quella causa c'erano delle circostanze di fatto eccezionali per cui era meno illogica la sentenza del magistrato.

Nella causa *Mondovì* per la quale l'on. Sacchi, mio collega di difesa, scrisse una pregevole monografia che fu anche qui ricordata dal Pubblico Ministero — si trattava di un tipografo-editore, il quale aveva assunto per suo conto la pubblicazione del giornale, traendo vantaggio dall'impresa. Si capisce in tal caso l'interpretazione rigorosa. Ma poi la giurisprudenza distinse l'editore dallo stampatore, e noi sappiamo che dopo la sentenza dalla Cassazione del 28 gennaio 1893 fu stabilito il principio che il fatto puro e semplice della stampa di un giornale non fa ricadere alcuna responsabilità nè penale nè civile sullo stampatore per causa d'ingiurie o di diffamazioni. Se fosse altrimenti — osservava Enrico Pessina — sarebbe impossibile l'industria dello stampatore.

Se noi da 22 udienze stiamo ancora discutendo (non certo per aumentare il nostro compenso professionale, dice l'avv. Trinchera) sugli articoli del *Rinnovamento*, come volete che un povero diavolo di tipografo avesse potuto decider lui se gli articoli che stampava erano diffamatorii o no? A me pare che sarebbe realmente portare la parola della legge al di là di ogni necessità morale, di ogni possibilità logica giuridica. Io non insisterò.....

Presidente: Ella ha esaurito tutto; può venire al *conclusum*.

Ferri: Il Presidente m'invita alla parola del congedo. Non sarà un *conclusum*.

Presidente: Il *conclusum* dei *conclusum* (*ilarità strepitosa*).

Ferri: Per quanto il vero *conclusum* dei *conclusum* sarà soltanto la sentenza del Tribunale, sento ad ogni modo esaurito il mio compito, e sento oramai il gradito dovere di congedarmi da voi che avete concessa così benevola attenzione alle mie parole.

Ma lasciate che prima di tutto io a questi imputati rivolga il saluto dell'amicizia e l'augurio del cuore. Ritornino essi questa sera nella loro civile e patriottica Ostuni, ritornino sicuri nella loro coscienza di essere usciti di qui onesti come vi entrarono, qualunque possa essere il vostro verdetto.

E lasciate, o signori del Tribunale, che per conto mio, come amante del vero progresso civile di questo povero paese nostro,

lasciate ch'io li ringrazii dell'opera da essi compiuta, perchè oramai la coscienza popolare, per tanti anni addormentata nei loro piccoli centri, si è alla fine risvegliata per essi alla luce dei tempi e del pensiero nuovo. Lasciate ch'io dica a costoro, ch'essi potranno a fronte alta questa sera o domani e sempre narrare a chiunque il verdetto giudiziario del Tribunale di Lecce.

Lasciate a me la speranza e la fiducia che voi giudici, sentendo nell'animo vostro l'ufficio di alta educazione civile che la vostra sentenza dovrà avere, darete tale verdetto che avrà il suffragio della pubblica coscienza.

Lasciate a me la fiducia che la vostra sentenza segnerà per questa diletta terra, tanto abbandonata e pur tanto degna di migliori destini, una giornata felice nel suo risorgimento civile e morale. Lasciate a me questa speranza, perchè l'ipotesi contraria, o signori del Tribunale, significherebbe disanimare i liberi cittadini, allontanarli dall'interesse per la cosa pubblica, condannarli all'indifferentismo e al vassallaggio morale e politico, confermando così l'accusa che un geniale sociologo contemporaneo, il Max Nordau, faceva allo stato moderno: di essere cioè « *il distruttore dei caratteri* », tutti livellando i cittadini sottoposti nella grigia, infeconda uniformità dell'apatia e del servilismo, da cui soli emergono, spavaldi nella loro impunità legale, sfidanti la pubblica censura, i protervi, gli audaci, i violenti, i meno onesti!

Lasciate a me questa speranza, perchè per l'amore che porto a questa terra di Puglia e alla patria italiana e al mondo civile, so e sento che la ribellione anarchica, convulsiva e violenta, che io non ritengo utile strumento della civiltà vera, sorge inevitabile dal basso quando, per denegata giustizia, l'anarchia morale scende dall'alto.

(*Applausi fragorosissimi. Il pubblico fa nell'aula e fuori impo-*
nentissime ovazioni all'oratore).

Arringa stereotipata dall'avv. Nicolò Ragni-Caporizzo, riveduta ed autorizzata dall'autore.